



N° PAP-01001-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/03/2025 al 01/04/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 449/2025 DEL 17/03/2025

N° DetSet 68/2025 del 14/03/2025

Dirigente: ALESSANDRA IROSO

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16/11/2022 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 449/2025,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO: - ART. 79 CCNL 16/11/2022 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell’ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall’art. 79 del CCNL 16/11/2022 e risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO - di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che presenta il consolidamento delle risorse stabili dell’anno 2022, come certificate dal collegio dei revisori;**
 - A. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - A. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita da ultimo dall’art. 79 del CCN 16/11/2022
- per l’effetto, per il corrente anno, nelle more della stipula del CCNL relativo al triennio 2022-2024, trovano applicazione le disposizioni inerenti alla costituzione e all’utilizzo del fondo previste dal CCNL relativo al triennio 2019-2021;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2025, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. A titolo d'esempio:
 - dall' 1/1/2019, ai sensi dell'Art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU: sono esclusi dal limite;
 - dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017:

Considerato che:

- l'art. 79 comma 1 del lettera a CCNL 16/11/2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 745.952,14**
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022 sono state definite le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, pari ad **€ 18.336,50**. Tali somme, ai sensi del successivo comma 6, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017.
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16/11/2022 sono state definite le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 7.034,30**. Tali somme, ai sensi del successivo comma 6 non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017. Sul punto, l'ARAN, con l'orientamento applicativo CFL174, ha fornito puntuali chiarimenti sulle modalità di calcolo “a regime”, sulle risorse stabili dall'anno 2023, di tali differenziali. In particolare, l'importo di incremento “a regime” sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (dall'1/01/2021, calcolati sulle unità di personale alla medesima data, senza tener conto della percentuale di part-time), riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Nello stesso orientamento applicativo CFL174

viene riportata, a titolo esemplificativo, una tabella che effettua una simulazione di calcolo, con la specifica che il personale utile ai fini del calcolo deve includere i comandati-out nonché i dipendenti in aspettativa e/o in congedo non retribuito o parzialmente retribuito ed escludere i comandati-in. Resta inteso che tali risorse, una volta inserite nel fondo dell'anno 2023, rimangono inalterate anche per gli anni successivi;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1-bis *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1”* pari ad **€ 330,20**. Tali somme, ai sensi del successivo comma 6 non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78, comma 3, lett. b), al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economica rispettivamente B3 e D3. Con l'orientamento applicativo CFL 175, l'ARAN ha chiarito la corretta applicazione di tale disposizione, asserendo che le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). Operativamente, dopo aver conteggiato la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1, i rispettivi importi vanno poi moltiplicati per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Allo scopo di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time. Nel contempo, per la medesima finalità, nella quota di costo complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, a carico del fondo nei termini previsti dall'art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022, devono essere computati, dal 1° aprile 2023, anche i predetti differenziali. Con la nota protocollo n. 15611 del 25/11/2022, l'ARAN ha chiarito che, trattandosi di un incremento stabile, non sono previsti al riguardo meccanismi di decurtazione; per l'effetto, una volta determinato l'importo rispetto ai dipendenti in servizio al 1° aprile 2023 ed inserito poi nel fondo, lo stesso rimane in ogni caso inalterato anche per gli anni successivi (ossia, l'importo “a regime” dal 2024);

- l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e ad assegni ad personam del personale cessato nell'anno 2024 è quantificato in **€ 625,43**

Dato atto che ai sensi dell'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022 *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*

Pertanto le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 202 ai sensi dell'art.79 comma 1 e 1- bis CCNL 16/11/2022 risultano pertanto essere pari ad **€ 771.653,14**

Considerato che:

- il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del d.leg.vo 267/2000;

- ai sensi dell'art. 79 comma 4 CCNL 16/11/2022 **le risorse di cui al comma 2 (risorse variabili) non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano**

compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € **244.445,93** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressioni economiche);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo Risorse Decentrate anno 2025, predisposto dal Settore Finanziario.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente), si propone di

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) di costituire il fondo risorse decentrate anno 2025, approvando l'allegato schema di costituzione, dando atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025 ai sensi dell'art.79 comma 1 CCNL 16/11/2022 risultano pertanto essere pari ad € **771.653,14**
- 3) dare atto che ai sensi dell'art. 79 comma 4 CCNL 16/11/2022 le risorse di cui al comma 2 (risorse variabili) non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto
- 4) di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022, la somma di € **25.701,00** relativa alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis art. 79 CCNL 16/11/2022, non rientra nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.
- 5) di prenotare la somma di € **771.653,14** sul capitolo 608 del bilancio Comunale provvisorio 2025
- 6) di dare atto che l'Ente procederà, nelle more della formalizzazione del riparto, a liquidare mensilmente le voci fisse e ricorrenti, quali turnazione e reperibilità.
- 7) Di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) per un importo pari ad € **244.445,93**
- 8) Di dare atto altresì che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali
- 9) **TRASMETTERE** la presente all'organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere.

- 10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 11) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 12) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

Il Responsabile
Ufficio Risorse Umane
D.ssa Rosa Cuccurese

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;**
- **Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

DETERMINA

- **di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;**
- **dare atto che la presente determina:**
 - **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
 - **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;**

IL DIRIGENTE

D.SSA Alessandra Iroso

Risorse stabili	2023	2024	2025
ART. 79 COMMA 1 CCNL 2019/2021			
a) unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2022, certificate dai revisori dei conti (risorse fondo art. 67 commi 1 e 2)	€ 745.952,14	€ 745.952,14	€ 745.952,14
importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno cessati anno precedente	€ 5.324,41	€ 7.111,91	€ 625,43
b) importo, su base annua, di euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 e a valere dall'anno 2021 (n. 184+33 dipendenti alla data del 31/12/2018)*	€ 18.336,50	€ 18.336,50	€ 18.336,50
d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	€ 7.034,30	€ 7.034,30	€ 7.034,30
Comma 1- bis) dal 01/01/2023 la quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze d3-d1 e b3-b1	€ 330,20	€ 330,20	€ 330,20
TOTALE	€ 776.977,55	€ 778.765,05	€ 772.278,57
2.2 Riepilogo costituzione Fondo Parte Stabile			
	2023	2024	2025
Totale risorse stabili	€ 776.977,55	€ 778.765,05	€ 772.278,57
di cui extra tetto*	€ 25.701,00	€ 25.701,00	€ 25.701,00
Totale risorse stabili sottoposte al limite	€ 751.276,55	€ 753.064,05	€ 746.577,57
Decurtazione art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	€ 5.324,41	€ 7.111,91	€ 625,43
a) Totale fondo	€ 745.952,14	€ 745.952,14	€ 745.952,14
Fondo 2023 comprensivo risorse di cui al comma 1 lettere b), d), comma 1-bis art. 79		€ 771.653,14	€ 771.653,14
RISORSE VARIABILI			
Art. 36 d.lgs. 36/2023 / Incentivi funzioni tecniche (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici)			€ 126.000,00

Art. 208 CDS Progetto Servizi Notturmi – Deliberazione di G.C. n. 6/2025					€ 31.125,00
art. 9 d.l. 90/2014 conv. L. 114/2014 / compensi avvocatura interna					€ 30.000,00

Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1	2023	2024	2025
a) differenziale progressioni economiche a regime	€ 26.147,44	€ 29.355,52	€ 23.576,82
b) progressioni economiche anni precedenti	€ 139.711,55	€ 110.356,05	€ 148.284,33
c) indennità di comparto	€ 72.028,75	€ 70.000,00	€ 70.000,00
d) incremento delle indennità personale educativo asili nido			
e) altri istituti non ricompresi nei precedenti	€ 2.584,78	€ 2.584,78	€ 2.584,78
TOTALE utilizzi vincolati	€ 214.325,08	€ 212.296,35	€ 244.445,93

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 68/2025 del 14/03/2025, avente oggetto:

ART. 79 CCNL 16/11/2022 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	fondo risorse decentrate	€ 771.653,14					608			3	2025

Totale Importo: € 771.653,14

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

RCG N° 00449/2025 del 17/03/2025